SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 26**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 febbraio 1988** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola in data odierna, è posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1988, n. 20.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1987-88;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e che siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2 perdenti posto nell'anno scolastico 1987-88 hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in

relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il Ministro degli affari esteri può disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni del personale statale di ruolo di cui all'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione di detto personale con altro selezionato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 604 del 1982.

Art. 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate.

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

Art. 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa in ogni caso la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dei Presidenti articoli, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. La spesa di cui al comma 1 è finanziata, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987 e quanto a lire 345 miliardi per l'anno 1988, con le disponibilità del capitolo 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari e, per la residua quota di 70 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 33

88G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 938, di istituzione presso l'Università degli studi di Parma, della facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in: ingegneria civile (sezione idraulica), ingegneria elettronica ed ingegneria meccanica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1, concernente le facoltà e scuole che costituiscono l'Università, dopo il punto 6), con il conseguente scorrimento della numerazione dei punti successivi, è inserita con il punto 7) la facoltà di ingegneria.

Nell'art. 90, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso l'ultimo comma.

Dopo l'art. 122, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono soppressi l'intitolazione: «biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria» e gli articoli 123, 124 e 125.

Art. 2.

Dopo l'art. 135, con il conseguente scorrimento della numerazione dei capi e degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo capo VI, con i relativi articoli, concernente l'articolazione della facoltà di ingegneria.

Capo VI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 136. — La facoltà di ingegneria conferisce, dopo un corso di cinque anni, la laurea in:

a) ingegneria civile (sezione idraulica);

b) ingegneria elettronica;

c) ingegneria meccanica.

I titoli di ammissione agli studi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 137. — Nei primi due anni di corso sono impartiti, per tutti i corsi di laurea della facoltà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) fisica I;

4) chimica;

5) disegno.

2° Anno:

6) analisi matematica II;

7) meccanica razionale;

8) fisica II.

Agli insegnamenti del secondo anno sono aggiunti altri tre dei quali uno in sostituzione di geometria II e due aggiuntivi e anticipazioni: essi sono contrassegnati rispettivamente con uno o due asterischi negli articoli relativi ai vari corsi di laurea.

Art. 138. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, dovrà aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo e del secondo anno, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1960. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltre che degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 139. — Gli altri insegnamenti per la laurea in ingegneria civile (sezione idraulica), oltre ai primi otto numerati nell'art. 137, sono i seguenti:

a) Obbligatori sul piano nazionale:

9) scienza delle costruzioni;

10) meccanica applicata alle macchine e macchine;

11) fisica tecnica;

12) elettrotecnica;

13) idraulica;

14) tecnologie dei materiali e chimica applicata;

15) tecnica delle costruzioni;

16) architettura tecnica;

17) topografia;

18) costruzioni idrauliche.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:

19) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

(*) 20) disegno II (civile);

(**) 21) elementi di calcolo numerico e programmazione;

22) idraulica agraria e bonifica idraulica;

23) idrologia e idrografia;

24) impianti idraulici;

(**) 25) litologia e geologia.

c) Quattro insegnamenti annuali (o equivalenti) scelti dallo studente per gruppi di indirizzo di specializzazione indicati anno per anno nel manifesto degli studi.

Art. 140. — Gli altri insegnamenti per la laurea di ingegneria elettronica, oltre ai primi otto numerati nell'art. 137, sono i seguenti:

a) Obbligatori sul piano nazionale;

9) scienza delle costruzioni;

10) meccanica delle macchine e macchine;

11) fisica tecnica;

12) elettrotecnica;

13) campi elettromagnetici e circuiti;

14) misure elettriche;

15) comunicazioni elettriche;

16) elettronica applicata;

17) controlli automatici;

18) radiotecnica.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:

(**) 19) economia ed organizzazione aziendale;

20) elettronica applicata II;

21) fisica III;

(*) 22) metodi di osservazione e misura;

23) metodi matematici per l'ingegneria;

(**) 24) programmazione dei calcolatori elettronici;

25) reti logiche.

c) Quattro insegnamenti annuali (o equivalenti) scelti dallo studente per gruppi di indirizzo di specializzazione, indicati anno per anno nel manifesto degli studi.

Art. 141. — Gli altri insegnamenti per la laurea di ingegneria meccanica, oltre ai primi otto numerati nell'art. 137, sono i seguenti:

a) Obbligatori sul piano nazionale;

9) scienza delle costruzioni;

10) meccanica applicata alle macchine;

11) fisica tecnica;

12) elettrotecnica;

13) idraulica;

(**) 14) chimica applicata;

15) macchine;

16) costruzioni di macchine;

17) impianti meccanici;

18) tecnologia meccanica.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:

(*) 19) disegno II (meccanici);

(**) 20) economia ed organizzazione aziendale;

21) impianti tecnici industriali;

22) impianti termici speciali;

23) macchine per l'industria alimentare;

24) misure meccaniche e termiche;

25) progetti di macchine.

c) Quattro insegnamenti annuali (o equivalenti) scelti dallo studente per gruppi di indirizzo di specializzazione, indicati anno per anno nel manifesto degli studi.

Art. 142. — Insegnamenti utilizzabili per gli indirizzi di specializzazione:

acquedotti e fognature;

acustica applicata e illuminotecnica;

analisi numerica;

analisi strutturale con elaboratore elettronico;

antenne e propagazione;

antinfortunistica ed ergonomia;

applicazioni di geometria descrittiva;

azionamenti elettrici;

bioingegneria;

calcolatori elettronici;

calcolo e progetto di macchine;

cartografia tematica;

chimica colloidale e delle interfasi;

chimica dell'ambiente;

chimica e tecnologia dell'alimentazione;

chimica e tecnologia del vetro;

chimica fisica dello stato solido;

chimica organica applicata;

complementi di costruzione di macchine;

complementi di programmazione;

complementi di costruzioni idrauliche;

complementi di geometria e algebra;

complementi di matematica;

complementi di meccanica applicata;

complementi di tecnica delle costruzioni;

controllo dei processi industriali;

corrosione e protezione dei materiali;

costuzioni marittime e fluviali;

costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

difesa e conservazione del suolo;

dinamica e vibrazione delle macchine;

dighe e argini di materiale sciolto;

disegno automatico;

disegno di macchine;

disegno e rilievo;

ecologia;

economia ed estimo;

elementi di aerofotogrammetria e rappresentazione cartografica;

elettrologia;

elettronica biomedica;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
fisica dei metalli;
fisica del plasma;
fisica dello stato solido;
fisica matematica per ingegneria;
generatori di vapore;
geologia applicata;
geometria differenziale;
geomorfologia applicata;
geotecnica;
gestione della informazione;
gestione delle risorse idriche;
gestione urbanistica del territorio;
idraulica fluviale e sistemazione montana;
idrogeologia;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti per telecomunicazioni;
ingegneria sanitaria;
ingegneria sismica;
intelligenza artificiale;
interpretazione di immagini e telerilevamento;
istituzioni di diritto pubblico e privato;
linguaggi e traduttori;
macchine ed impianti industrie alimentari;
macchine ed impianti elettrici;
macchine speciali;
matematica applicata;
materiali per l'elettronica;
meccanica dei fluidi;
meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
metallurgia e metallografia;
metodi di approssimazione;
metodi di osservazioni e misura;
microbiologia industriale;
microelettronica;
microonde;
misure e modelli idraulici;
misure termofluidodinamiche;
optoelettronica;
ottica coerente ed olografia;
ottica elettronica;
ottimizzazione e identificazione;
petrografia generale ed applicata all'ingegneria;
ponti e grandi strutture;
principi di applicazione del laser;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
progetto con l'ausilio del calcolatore;
progetto di circuiti elettronici;
proprietà magnetiche della materia;
reti di telecomunicazioni;
ricerca operativa;
robotica;
scienza dei materiali;
scienza dei metalli;
semiconduttori;
servosistemi;
sistemazione dei bacini idrografici;
sistemi operativi;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
stabilità e dinamica dei sistemi;
strumentazione elettronica;
struttura della materia;
strutturistica;
superconduttività;
tecnica dei lavori idraulici;
tecnica del freddo;
tecnica della conservazione dei prodotti agrari;
tecnica del vuoto;
tecnica di controllo ambientale;
tecnica di progettazione automatica;
tecniche di trasmissione dei dati;
tecnologia delle acque di approvvigionamento e rifiuto;
tecnologia dei materiali compositi;
tecnologia dello stato solido;
tecnologie alimentari;
tecnologie chimiche industriali;
tecnologie dei sistemi di controllo;
tecnologie energetiche per l'agricoltura;
telecomunicazioni;
telemisure e telecontrolli;
termodinamica applicata;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei sistemi;
teoria dell'informazione;
teoria delle reti elettriche;

termotecnica industriale;
trasformazione montana e rimboschimento;
trasmissione del calore;
trattamento dell'informazione nell'impresa;
tribologia;
urbanistica rurale;
mineralogia;
tecnologie generali dei materiali:
chimica organica;
geometria II;
fisica atomica;
complementi di chimica generale ed inorganica.

Integrano l'elenco gli insegnamenti obbligatori dei vari corsi di laurea.

Art. 143. — La facoltà stabilirà, anno per anno ed indicherà in apposito manifesto, per i singoli corsi di laurea, il piano degli studi, specificando gli insegnamenti dell'elenco di cui al precedente art. 142 che saranno attivati e le modalità per il loro svolgimento; questi insegnamenti saranno coordinati e nel manifesto figureranno raggruppati in modo da costituire, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, indirizzi di specializzazione tipici di ciascuna scuola.

Art. 144. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti obbligatori, nonché a quelli da lui scelti, secondo il piano degli studi approvato, per complessivi 29 insegnamenti (o equivalenti).

Art. 145. — L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto e di una ricerca svolti dal candidato.

Le modalità per l'assegnazione e lo svolgimento del progetto e della ricerca sono fissate dal consiglio di facoltà ed indicate nel manifesto degli studi di cui all'art. 143.

La commissione di laurea delibera sull'ammissibilità del candidato alla discussione orale, dopo aver esaminato il progetto e la ricerca. azione

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 384

88A0308

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 1° febbraio 1988, n. 21.

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Decreta:

Art. 1.

Atti e documenti relativi alla dimora

1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la dimora è comprovata da:

a) certificato di residenza rilasciato dalle competenti amministrazioni o altro documento da cui possa desumersi la residenza stessa, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di utilizzo;

b) copia autenticata dell'atto relativo al possesso o alla detenzione di immobile sito nel luogo in cui si dichiara di aver fissato la dimora o da cui risulti l'appartenenza al nucleo familiare del titolare;

c) per i soli cittadini italiani, inoltre, certificato di iscrizione nei registri anagrafici degli italiani residenti all'estero nonché certificato di cancellazione dai registri della popolazione residente.

2. Agli stessi fini il termine di due anni per la presunzione di abitualità della dimora va computato dalla data più recente tra quelle risultanti dai documenti di cui sopra, riferito alle circostanze da comprovare.

3. Coloro che producano gli atti e documenti di cui al comma 1, possono dimostrare di aver assunto dimora abituale, prima della maturazione del termine di due anni, mediante l'esibizione di atti o attestazioni rilasciati da datori di lavoro o da pubbliche amministrazioni o da soggetti terzi eroganti servizi di pubblica utilità.

Art. 2.

Atti e documenti relativi all'attività

1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la non occasionalità dell'attività svolta dalle persone fisiche è comprovata:

per il lavoro dipendente, da attestazione del datore di lavoro;

per l'attività autonoma o imprenditoriale, da certificati o attestazioni rilasciati a fini fiscali ovvero da organismi investiti di pubbliche funzioni da cui si desuma la circostanza dell'abitualità. Questa circostanza può essere comprovata anche da documenti attinenti alla contabilità aziendale.

2. Agli stessi fini l'esistenza della stabile organizzazione è comprovata:

per le società, mediante la certificazione ufficiale da cui risulti l'iscrizione della sede secondaria nel registro di cancelleria del tribunale competente per territorio;

per gli altri soggetti, mediante certificati o attestazioni di organismi investiti di pubbliche funzioni da cui risulti lo svolgimento di un'attività con sede fissa.

3. Lo svolgimento occasionale o senza stabile organizzazione dell'attività può essere comprovato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 3.

Valute estere

1. I titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere qualora siano in scadenza entro centottanta giorni.

2. Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

3. I biglietti di banca e di Stato nelle valute di cui al precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano convertibili in altra valuta di conto valutario.

Art. 4.

Prodotti e servizi finanziari

1. L'offerta al pubblico in Italia, da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.

2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari, purché questi ultimi non si configurano come valuta estera ai sensi del precedente art. 3:

a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;

b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;

c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purché relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;

d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE.

3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonché di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) attività di consulenza finanziaria;

c) contratti di factoring;

d) gestione di carte di credito internazionali.

4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Termini di versamento e cessione delle valute estere

1. I residenti devono versare le valute estere alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti di cui possono essere intestatari ai sensi dei successivi articoli ovvero cederle contro lire alle banche stesse entro sessanta giorni dalla data in cui ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilità.

2. In caso di mutamento della residenza valutaria di non residenti, il termine per la cessione o il versamento della valuta connessi a tale mutamento è fissato in centottanta giorni che decorrono dalla data del mutamento.

3. Non sono soggette all'obbligo di versamento o cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali nonché i biglietti di Stato e di banca esteri limitatamente ad importi non superiori al controvalore di Lit. 2.500.000 e comunque non inferiori al controvalore di 1.250 D.S.P.

Art. 6.

Conti d'attesa

1. La valuta estera rimessa ad una banca abilitata a favore di un residente non reperibile ovvero non in grado di produrre gli elementi necessari per la sistemazione della partita deve essere accreditata dal momento della sua effettiva disponibilità in un conto denominato «d'attesa».

2. L'intestatario del conto è tenuto a fornire alla banca abilitata, entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa, tutti gli elementi necessari per la sistemazione della partita con l'accreditamento in uno dei conti di cui possono essere intestatari i residenti ai sensi dei successivi articoli, ovvero con la negoziazione contro lire.

3. Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio di provvedimento prescritto per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento si riferisce, la presentazione della domanda intesa ad ottenere il provvedimento sospende il decorso dei termini del conto fino alla data del rilascio del provvedimento stesso. Se la domanda è presentata prima dell'accensione del conto, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 inizia a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento. Le banche abilitate possono procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa ed entro i termini di scadenza consentiti, all'accreditamento della valuta nei conti valutari anche prima del rilascio del provvedimento.

4. Decorso il termine di scadenza del conto la valuta deve essere immediatamente ceduta all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio intercorrente tra il giorno di accreditamento e quello di cessione ovvero restituita all'estero.

Art. 7.

Conti valutari

1. I conti valutari sono conti aperti ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in valuta delle operazioni consentite.

2. Le singole partite dei conti valutari devono essere utilizzate entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto da emanarsi non oltre quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I termini potranno essere diversi a seconda che le partite derivino da:

a) trasferimenti da parte di non residenti, per operazioni valutarie;

b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti;

c) conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non residenti;

d) finanziamenti ricevuti, diversi da quelli di cui alla successiva lettera *e*);

ovvero da:

e) finanziamenti ottenuti da banche abilitate per effettuare regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito, in favore di residenti;

f) acquisto di valuta contro lire effettuato con soggetti abilitati. La valuta così acquistata può essere ceduta contro lire solo in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

3. La valuta derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini.

4. Le società controllanti e altre società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, possono intrattenere conti valutari denominati «cumulativi» la cui movimentazione è inoltre disciplinata dalle norme seguenti:

a) i conti sono intestati alla controllante anche quando gli importi accreditati sono di competenza di società controllata;

b) gli utilizzi possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto delle società controllate;

c) possono essere intestatarie del conto le società controllate che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse del gruppo.

Art. 8.

Conti autorizzati

1. Le imprese residenti che svolgono abitualmente con l'estero attività di assicurazione, navigazione, spedizione, provveditoria, bunkeraggio e transito di merci possono accreditare le valute estere acquisite in connessione alla specifica attività esercitata in conti diversi da quelli valutari denominati «conti autorizzati», non soggetti a termini di utilizzazione predeterminata e i cui saldi giornalieri devono essere contenuti entro i massimali di cui al successivo articolo.

2. I conti possono essere accreditati, oltre che con valuta di conto valutario acquisita per la specifica attività per cui sono stati aperti anche con valuta di conto valutario derivante da:

conversione di lire di conto estero da effettuare con valuta di regolamento accreditata con data corrispondente a quella di addebito del conto estero;

conversione di altra valuta di conto autorizzato intestato al medesimo titolare;

finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate.

3. Detti conti possono essere addebitati per:

pagamenti a fronte di operazioni connesse al specifica attività per la quale il conto è stato aperto. Le imprese di assicurazione, nei casi di riassicurazione o retrocessione di affari stipulati in lire con residenti, possono utilizzare lire della propria gestione interna, rinunciando alla facoltà di convertire le lire di conto estero ricevute a fronte delle medesime operazioni;

conversione in altra valuta da accreditare in conto autorizzato del medesimo titolare;

rimborso di finanziamenti concessi da banche abilitate;

negoziazione sul mercato contro lire.

4. I conti possono essere intrattenuti presso più banche abilitate della stessa o di diversa piazza.

5. I titolari dei conti autorizzati non possono acquisire valute estere contro lire per il regolamento di operazioni connesse alla specifica attività che ha motivato l'accensione del conto. È fatta eccezione per le imprese di navigazione che non dispongono della valuta sufficiente ad eseguire i regolamenti di competenza, per gli spedizionieri che devono reintegrare il conto per spese all'estero sostenute nell'interesse dei mandanti residenti nonché per le compagnie di assicurazione, limitatamente all'acquisto contro lire della valuta necessaria al reintegro delle disponibilità occorrenti alla copertura del saldo tecnico aggiornato.

6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonché le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività,

anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, e i soggetti che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti o dipendenti di tali organizzazioni ed enti possono accreditare le somme di cui sono destinatari in ragione dell'attività istituzionalmente svolta in conti denominati «rappresentanza estera» ed espressi in valuta e in lire di conto estero.

Art. 9.
Saldi massimi dei conti autorizzati

1. Il saldo massimo giornaliero per il complesso dei conti autorizzati intestati a ciascuna impresa è così determinato:

per le imprese di assicurazione, è pari all'ammontare necessario per far fronte all'obbligo di copertura delle riserve tecniche relative agli affari espressi in valuta, denominato saldo tecnico aggiornato (allegato 1) aumentato del 20%;

per le imprese di navigazione, è pari al 20% degli esiti in valuta riferiti all'ultimo esercizio chiuso. Per le imprese di nuova costituzione o per quelle per le quali non risultino pagamenti in valuta relativamente all'ultimo esercizio, il saldo massimo per l'anno solare considerato è pari all'ammontare degli impegni certi di pagamento in valuta;

per le altre imprese, è pari alla somma, aumentata del 20%, dell'ammontare degli impegni di pagamento certi per operazioni già definite e di quello dei fondi anticipati da committenti non residenti da utilizzare per pagamenti di transazioni non ancora definite.

2. Nel caso di conti autorizzati aperti presso più banche abilitate, gli intestatari dovranno produrre, oltre al documento da cui si desume il saldo massimo consentito, una dichiarazione relativa alla quota attribuita alla banca interessata.

Art. 10.
Verifica dei saldi massimi dei conti autorizzati e negoziazione delle eccedenze

1. Le disponibilità dei «conti autorizzati», in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate contro lire tramite le banche abilitate presso le quali i conti sono aperti, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui le eccedenze risultano accertate.

2. Oltre il suddetto termine la negoziazione deve essere effettuata in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio intercorrente tra la scadenza di cui al comma precedente ed il giorno di regolamento della negoziazione.

Art. 11.
Conti transitori

1. I residenti in relazione a determinate operazioni possono accreditare temporaneamente le valute acquisite nei seguenti conti, denominati transitori, aperti presso banche abilitate, diversi da quelli valutari:

a) conti aperti al nome di residenti che occasionalmente effettuano operazioni di transito nelle quali l'incasso precede il pagamento. I conti possono essere utilizzati esclusivamente per il regolamento della merce oggetto dell'operazione, eventualmente previa conversione in altre valute estere;

b) conti aperti direttamente da banche abilitate, in alternativa alla liquidazione anticipata dei contratti a termine, a nome di residenti che, avendo stipulato con le banche stesse la vendita a termine di valuta da introitare dall'estero, ne vengono in possesso in anticipo rispetto alla data del contratto;

c) conti aperti al nome di residenti che debbono gestire la liquidazione di avarie generali in valuta relative a navi ed aeromobili;

d) conti per pagamenti nell'interesse di non residenti, aperti al nome di residenti che esercitano attività di agente di cambio, commissionario di borsa, agente di viaggio, spedizioniere, agente o raccomandatario marittimo di compagnie estere di navigazione e di mandatario in genere. I conti sono accreditati con valuta ricevuta dall'estero che deve essere utilizzata per l'effettuazione di pagamenti a favore di terzi nei limiti del mandato ricevuto o per ritrasferimenti a favore dei remittenti.

2. I conti transitori restano in essere fino a quando non siano stati effettuati i regolamenti in relazione ai quali i conti vengono accesi.

Art. 12.
Conti speciali presso banche all'estero

1. I residenti che svolgono all'estero attività per le quali non si realizzino le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, possono intrattenere presso banche non residenti i seguenti conti in valuta estera, denominati «speciali»:

a) conti di autotrasportatori, utilizzabili per il regolamento delle spese relative al pedaggio autostradale e accreditabili, nei limiti del fabbisogno annuale risultante da dichiarazione resa ad una banca abilitata, con trasferimenti di fondi in valuta effettuati dalla banca medesima;

b) conti di organizzazioni costituite provvisoriamente all'estero per l'esecuzione di lavori, utilizzabili per le spese relative e accreditabili con i fondi in valuta estera riconosciuti dal committente non residente. Il limite complessivo degli importi accreditabili è pari al 40% del valore della commessa ovvero a Lit. 500 milioni se si tratta di spese in loco necessarie solo per l'approntamento di forniture di merci. Nel rispetto dei limiti indicati i conti possono essere alimentati anche con disponibilità in valuta dall'Italia ovvero con facilitazioni di credito in valuta, nonché con banconote in valuta residuate a dipendenti dell'impresa titolare del conto. Possono inoltre esservi accreditate disponibilità in valuta, non trasferibili, esistenti alla chiusura di analoghi conti intestati ad altri residenti;

c) conti di compagnie di navigazione e imprese assicuratrici, utilizzabili per le esigenze connesse alla specifica attività esercitata al di fuori del territorio

nazionale ed accreditabili con gli incassi realizzati in loco, fermo restando l'obbligo di trasferire in Italia le somme eccedenti il fabbisogno;

d) conti di liquidatori di avarie, anche congiuntamente a trustees, per il regolamento di avarie generali relative a navi ed aeromobili, limitatamente al periodo occorrente per la definitiva liquidazione dell'avaria generale cui si riferiscono.

2. I residenti che, per l'attività svolta con l'estero, siano beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti in un determinato Paese possono aprire presso banche del Paese considerato conti in valuta nei quali far confluire tali pagamenti. Detti conti sono utilizzabili esclusivamente per il successivo trasferimento in Italia delle disponibilità accreditate. La giacenza delle singole partite non può superare i quindici giorni.

3. I residenti devono dare contestuale segnalazione all'accensione dei conti di cui ai commi precedenti ad una banca abilitata prescelta, per il cui tramite dovranno essere effettuati gli eventuali trasferimenti. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e comunque entro sessanta giorni dalla chiusura dei conti, il residente deve fornire alla banca l'estratto dei conti medesimi.

4. I residenti, che debbano prestare cauzioni in contanti per la partecipazione all'estero a gare o appalti concernenti l'esecuzione di lavori o la fornitura di merci o servizi possono intrattenere appositi conti in valuta presso banche non residenti. Analoga possibilità è accordata per i depositi cauzionali richiesti a fronte di operazioni a termine su merci presso Borse ufficiali estere.

5. I residenti che soggiornino temporaneamente all'estero a scopo di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura possono intrattenere presso banche non residenti conti speciali accreditabili esclusivamente con le disponibilità in valuta legittimamente esportate o trasferite da banche abilitate per tali scopi.

6. I conti speciali vanno estinti al venir meno delle condizioni che ne consentano l'accensione.

7. I residenti possono detenere conti in lire non convertibili presso banche con sede nella Repubblica di San Marino.

Art. 13.

Deposito di valori mobiliari esteri

1. Il deposito dei valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero da parte di residenti deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilità.

2. In caso di mutamento di residenza valutaria, i termini per il deposito di valori mobiliari precedentemente acquisiti sono fissati in centottanta giorni che decorrono dalla data di mutamento.

3. I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito dei valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero quando:

a) siano privi di valore a seguito di riforme monetarie ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

b) il prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di lire 5 milioni;

c) siano acquisiti a cauzione di cariche amministrative oppure da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

d) siano rilasciati da beneficiari esteri di crediti finanziari accordati da banche e da istituti di credito a medio termine residenti;

e) siano pagabili solo in Italia e siano emessi in lire da istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.

4. L'obbligo del deposito può essere assolto mediante costituzione da parte di altro residente che abbia ricevuto mandato all'acquisto e/o alla gestione dei titoli.

Art. 14.

Esportazione di mezzi di pagamento

1. I residenti possono esportare al seguito:

a) biglietti di Stato e di banca italiani fino a Lit. 1 milione a persona;

b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero fino al controvalore di Lit. 2.500.000 e comunque non inferiore al controvalore di 1.250 D.S.P.

2. Oltre quanto previsto dal precedente comma, i residenti che si recano all'estero anche per motivi di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura, possono esportare al seguito:

a) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero a condizione che siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine tenute a rilasciare apposita attestazione;

b) assegni in lire interne, da trarre su banche abilitate, a condizione che ciascun titolo, all'atto dell'emissione, presenti le seguenti caratteristiche:

contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 736;

sia integrato con la clausola di non trasferibilità;

sia di importo non superiore a Lit. 5 milioni;

c) carte di credito, rilasciate da residenti, da utilizzare per motivi di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura.

3. Quando gli assegni di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi vanno considerati espressi in lire di conto estero.

4. I non residenti possono esportare, al seguito, mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero, valori mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per importi eccedenti Lit. 5 milioni, nonché banconote italiane per importi eccedenti Lit. 1 milione, a condizione che siano in grado di dimostrarne con qualsiasi mezzo di prova l'avvenuta importazione o, comunque, la legittimità dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per l'accreditamento delle disponibilità relative ai suddetti valori nei conti intestati a non residenti.

Art. 15.

Consegna in Italia di assegni a non residenti

1. I residenti possono consegnare direttamente in Italia ai non residenti:

a) gli assegni in valuta ricevuti dalle banche abilitate per il regolamento di operazioni con l'estero;

b) gli assegni in lire interne emessi secondo il disposto del precedente art. 14.

2. Gli assegni di cui al comma precedente sono esportabili dai non residenti secondo quanto disposto dal richiamato art. 14. Per gli assegni in valuta, l'attestazione rilasciata dalle banche abilitate va consegnata al non residente beneficiario.

Art. 16.

Regolamenti in lire non convertibili

1. I regolamenti tra residenti e non residenti possono essere eseguiti in lire non convertibili in valuta estera mediante:

a) biglietti di banca italiani, se effettuati da non residenti a residenti per l'acquisto di beni e servizi collegati al soggiorno dei primi in Italia;

b) biglietti di banca italiani e assegni espressi in lire se effettuati da residenti a non residenti che intendono utilizzare tali disponibilità per gli scopi di cui alla lettera *a)*.

2. Per i beni di cui al comma 1, che non rientrino tra quelli la cui esportazione agevolata è consentita dalle dogane al seguito del non residente, il relativo regolamento, se di importo superiore a Lit. 20 milioni deve avvenire mediante canalizzazione.

3. I regolamenti tra residenti e non residenti possono altresì essere eseguiti in lire non convertibili quando effettuati da residenti che si surrogano nel credito verso non residenti derivante dall'utilizzazione in Italia di carte di credito.

4. I rapporti tra i residenti e i soggetti non residenti appartenenti allo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino sono equiparati a quelli tra residenti. I soggetti appartenenti agli Stati di cui sopra possono, tra l'altro, intrattenere conti in lire interne.

5. La consegna in Italia di mezzi di pagamento in lire da parte di debitori a residenti mandatari dei creditori non residenti non costituisce regolamento. Il successivo trasferimento in favore dei non residenti deve avvenire mediante canalizzazione.

Art. 17.

Trasferimenti per il tramite dell'amministrazione postale

1. I trasferimenti valutari concernenti le operazioni con l'estero possono essere effettuati anche per il tramite dell'amministrazione postale senza limite d'importo ove trattisi di rimesse dall'estero; fino al limite di Lit. 5 milioni ove trattisi di trasferimenti a favore di non residenti, salvo eventuali minori importi stabiliti nelle convenzioni postali con i singoli Paesi.

2. Ai fini di eventuali controlli degli organi valutari gli operatori interessati devono mantenere ai propri atti la relativa documentazione.

Art. 18.

Atti di disposizione di valute estere tra residenti

1. I residenti possono compiere atti di disposizione di valute estere tra loro esclusivamente per il regolamento di:

A) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la SACE;

B) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione, riassicurazione, retrocessione e coassicurazione aventi per oggetto:

a) assicurazioni vita e capitalizzazione, in tutte le forme ammesse, individuali e collettive;

b) assicurazioni infortuni, quando il beneficiario o l'assicurato è un non residente;

c) assicurazioni danni, quando l'assicurazione copre un rischio situato all'estero o l'esecuzione di lavori per conto di committente non residente o la responsabilità per lo svolgimento di attività professionale all'estero o per vizi di prodotti esportati;

d) merci esportate CIF o, comunque, rese con clausole che pongono a carico di residenti l'onere del pagamento del premio ed in favore di non residenti la corresponsione dell'eventuale indennizzo;

e) merci importate FOB e C&F;

f) corpi di navi o di aerei;

g) merci di provenienza estera e proprietà di non residenti introdotte nel territorio della Repubblica per processi di lavorazione presso imprese residenti per conto di committenti non residenti;

h) merci di proprietà di residenti e giacenti allo Stato estero fuori della cinta doganale;

i) plichi o pacchi postali contenenti valori esteri spediti a proprie corrispondenti dell'estero da banche abilitate;

l) crediti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia limitatamente all'insolvenza del debitore estero ufficialmente dichiarata;

m) rischi di trasporto a carico di residente spedizioniere, relativi al transito per l'Italia di merce proveniente dall'estero e destinata all'estero;

n) rischi relativi:

all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero per il trasporto e montaggio all'estero di macchine e apparecchiature;

alla copertura di polizze fidejussorie;

alle malattie ed agli infortuni professionali ed extraprofessionali del personale utilizzato all'estero;

alla responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione di lavori e/o forniture;

C) competenze spettanti agli spedizionieri per spese da effettuare all'estero nei limiti del mandato di spedizione;

D) merci cedute allo Stato estero.

2. I predetti regolamenti, quando sono effettuati da parte o in favore di residenti titolari di conti diversi dal conto valutario, possono essere eseguiti a valere su tali conti, sempreché trattisi di regolamenti connessi alla specifica attività per cui il soggetto è abilitato ad intrattenere il conto diverso da quello valutario.

Art. 19.

Dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione a favore di non residenti

1. Ai fini di quanto previsto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione va redatta dall'interessato. secondo le indicazioni riprodotte nell'allegato 2.

2. Per il trasferimento di compensi da eseguire in via contestuale o successiva all'operazione cui la mediazione si riferisce, la dichiarazione va presentata alla banca abilitata che effettua il primo intervento nell'operazione sottostante; per quelli da eseguire in via anticipata rispetto all'operazione cui la mediazione si riferisce, va presentata alla banca prescelta per il regolamento del compenso unitamente alla dichiarazione valutaria e all'eventuale ulteriore documentazione concernente l'operazione principale.

3. Ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 25 il trasferimento di compensi di mediazione va considerato come operazione autonoma per la quale vanno osservati gli adempimenti pure previsti nel citato articolo.

Art. 20.

Silenzio assenso

1. Le richieste di autorizzazioni valutarie di carattere particolare, relative alle operazioni di seguito indicate, si intendono accolte qualora gli organi competenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non forniscano risposta negativa o interlocutoria:

a) proroghe dei termini di autorizzazioni già rilasciate, per periodi di validità comunque non superiori a quelli originali;

b) deroghe ai vincoli, divieti ed obblighi eventualmente imposti ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

2. Gli interessati possono comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al precedente comma con apposita dichiarazione dalla quale risultino gli estremi e l'oggetto della domanda presentata.

Gli organi competenti, ove richiesti, sono comunque tenuti ad attestare, entro cinque giorni dalla relativa istanza, l'intervenuta autorizzazione per silenzio assenso.

Art. 21.

Delega di competenza all'Ufficio italiano dei cambi

1. È delegata all'Ufficio italiano dei cambi la facoltà di autorizzare i residenti a:

a) non osservare i vincoli, i divieti e gli obblighi eventualmente imposti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454;

b) costituire all'estero depositi cauzionali diversi da quelli di cui al precedente art. 12;

c) intrattenere presso banche abilitate conti in valuta non di conto valutario;

d) accendere all'estero conti correnti postali.

2. L'Ufficio italiano dei cambi è altresì delegato a pronunciarsi nei casi dubbi in tema di abitualità della dimora e di non occasionalità dell'attività svolta ai fini di quanto previsto negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

3. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 22.

Delega di competenza al Mediocredito centrale

1. È delegata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia richiesto l'intervento agevolativo del predetto istituto ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda;

c) indipendentemente da qualsiasi limite di importo, il regolamento sia effettuato a valere su un credito di aiuto o misto concesso ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 23.

Delega di competenza alla SACE

1. È delegata alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia richiesta la garanzia assicurativa statale ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 24.

Verifiche

1. Ai fini delle verifiche previste dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, i residenti devono fornire alla Banca d'Italia e alle banche abilitate:

a) per le operazioni fino a Lit. 10 milioni o comunque per rimesse emigrati o per trasferimenti disposti da non residenti per atto unilaterale o liberalità la mera indicazione, anche verbale, a fini statistici, della causale dell'operazione;

b) la sola dichiarazione valutaria per le operazioni di importo superiore a Lit. 10 milioni e di natura diversa da quelle di cui alla precedente lettera *a)*;

c) la dichiarazione valutaria corredata dalla documentazione relativa all'operazione sottostante per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi. Analogo adempimento è dovuto per le operazioni di importo compreso tra Lit. 100 milioni e Lit. 20 miliardi quando rientrino in categorie individuate a campione dall'Ufficio italiano dei cambi.

2. La dichiarazione valutaria ovvero la comunicazione di cui alla lettera *c)* del precedente comma deve essere fornita:

a) entro dieci giorni dall'esecuzione dell'operazione doganale, ad una banca abilitata prescelta dall'operatore, per le operazioni con l'estero senza impegno di regolamento valutario ovvero con regolamento di valore superiore a Lit. 20 milioni, previsto in via posticipata oltre sessanta giorni dalla data dell'operazione doganale;

b) all'atto del regolamento, alla banca abilitata che lo effettua, per le operazioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)*.

3. La banca che riceve la dichiarazione ne restituisce all'operatore una copia vistata da esibire, quando necessario, alla banca prescelta per il regolamento.

4. Per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi ovvero soggette a verifica a campione, la banca che interviene nel regolamento accerta la rispondenza della dichiarazione valutaria alla documentazione prodotta; negli altri casi prende atto del contenuto della dichiarazione, fema restando la possibilità, ove dalla stessa emergano elementi di contraddizione, di richiedere agli interessati chiarimenti integrativi. La documentazione va conservata agli atti dai residenti.

5. La dichiarazione valutaria si compone di due parti: la prima, relativa all'assunzione di responsabilità, deve riprodurre le indicazioni riportate nell'allegato 3; la seconda, contenente succinte informazioni statistiche sull'operatore nonché sugli aspetti essenziali dell'operazione e del connesso regolamento, desumibili dalla sottostante documentazione, va redatta dall'interessato secondo le modalità che saranno comunicate con circolare dell'Ufficio italiano dei cambi, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, con procedura analoga a quella di cui al precedente comma 5, preciserà le modalità di redazione e di inoltro della comunicazione concernente il regolamento per compensazione delle obbligazioni tra residenti e non residenti.

Art. 25

Norme transitorie

1. Le norme stabilite dal presente decreto si applicano anche alle fattispecie valutariamente rilevanti già in essere alla data del 1° ottobre 1988. Al fine di assicurare la necessaria correntezza operativa nel passaggio alla nuova disciplina, l'Ufficio italiano dei cambi preciserà con istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche abilitate le modalità da osservare, in particolare per quanto riguarda conti, depositi e investimenti di residenti e di non residenti.

2. Per le operazioni autorizzate in via particolare nell'ambito della precedente disciplina, per le quali risulti ancora necessaria l'esistenza di uno specifico provvedimento degli organi competenti, le autorizzazioni in essere conservano efficacia fino alla naturale scadenza.

Art. 26.

Norme finali

1. I limiti di importo in lire contenuti nel presente decreto, ove non diversamente specificato, sono da intendersi come controvalore se riferiti a poste espresse in valute, da calcolare al cambio più favorevole per il soggetto interessato, risultante alla chiusura della borsa valori di Roma o di Milano, per il giorno in cui viene disposta o effettuata l'operazione o la verifica.

Art. 27.

Abrogazione di disposizioni preesistenti

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche, quelle del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e successive modifiche, e ogni altra norma valutaria di carattere amministrativo per quanto risultino incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

SALDO TECNICO AGGIORNATO DEI CONTI AUTORIZZATI DETENUTI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

		Lit.
Riserve tecniche lorde lavoro diretto (incluse nelle voci 113 e 116 dello S.P.V. e 119 e 122 dello S.P.D.)		.... +
Riserve tecniche lavoro diretto a carico riassicuratori (incluse nelle voci 34 e 37 dello S.P.V. e 40 e 43 dello S.P.D.)		-
Riserve tecniche nette lavoro diretto . .	*a)*	.... +
Riserve tecniche lorde lavoro indiretto (incluse nelle voci 114 e 117 dello S.P.V. e 120 e 123 dello S.P.D.)		.... +
Riserve tecniche lavoro indiretto a carico retrocessionari (incluse nelle voci 35 e 38 dello S.P.V. e 41 e 44 dello S.P.D.) . .		-
Riserve tecniche nette lavoro indiretto .	*b)*	.... +
Depositi in contanti trattenuti ai riassicuratori e retrocessionari (inclusi nella voce 127 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	*c)*	.... +
Depositi in contanti costituiti presso le cedenti (inclusi nella voce 32 dello S.P.V. e dello S.P.D.).	*d)*	.... -
Depositi in titoli costituiti presso le cedenti (inclusi nelle voci 18 e 27 dello S.P.V. e dello S.P.D.).	*e)*	.... -
Saldo tecnico (a+b+c-d-e) . . .	*f)*	.... +
equivalente al cambio del 31 dicembre dell'esercizio considerato . . . . ECU	*g)*	....

Per quanto riguarda le «Riserve tecniche - Lavoro indiretto», qualora le compagnie di assicurazione dichiarino che i dati di bilancio della voce in riferimento si riferiscono alla situazione dell'esercizio precedente, ai fini dell'esatto computo del saldo tecnico, gli importi figuranti nel bilancio stesso relativi a detta voce sono corretti, sommando o sottraendo ad essi, quello risultante dall'applicazione ai citati importi della variazione percentuale media del loro incremento o decremento negli ultimi tre esercizi. In particolare, denominato "N" l'anno cui si riferisce il saldo tecnico come sopra determinato, l'adeguamento delle riserve tecniche nette relative al lavoro indiretto è calcolato secondo il seguente schema:

Riserve tecniche nette, lavoro indiretto

	Bilancio	Pari a ECU	Variazione percentuale
	—	—	—
(N. - 3)			
(N. - 2)			+ .... %
(N. - 1)			+ .... %
(N. -), ctv. di *b*)			+ .... %
Media percentuale di variazione nel triennio			+ .... % (H)

Applicazione della variazione:	ECU
	—
Ripresa del saldo in *g*).	.... +
+ H% su *b*); equivalente, al cambio del 31 dicembre dell'anno considerato	.... +
Saldo tecnico corretto . . .	.... +

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI COMPENSI DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto,..
dichiara assumendone tutte le responsabilità civili e penali, che il compenso di mediazione da trasferire a .... nella misura di .... collegato alla seguente operazione..
....
....
è conforme agli usi commerciali ed è compatibile con l'equilibrio generale del contratto;

non nasconde trasferimenti a favore di soggetti residenti;

rappresenta il corrispettivo di attività effettivamente svolta, necessaria per la conclusione del contratto.

Dichiara inoltre che la mediazione è strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non contrasta con gli interessi economici italiani in quanto (*):

è relativa ad operazione autorizzata in via generale;

è relativa ad operazione per la quale è stata rilasciata autorizzazione in via particolare.

Nome e indirizzo:..

Ditta eventualmente rappresentata:..

Data.......................... Firma ....

(*) Depennare quanto non interessa.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE VALUTARIA

N. .... del ....

BANCA DESTINATARIA

in chiaro in codice

Parte 1ª: *Assunzione di responsabilità.*

Il sottoscritto, assumendone tutte le responsabilità civili e penali, dichiara che:

1) l'operazione descritta nella parte statistica è effettuata in conformità delle disposizioni valutarie vigenti;

2) l'operazione medesima, valutata in rapporto alla contropartita (*):

a) è di valore congruo;

b) è di valore non congruo, ma ugualmente conveniente per il dichiarante;

c) per la sua natura esclude valutazioni di economicità;

3) le informazioni riportate nella parte statistica sono veritiere e riproducono fedelmente quelle desumibili dalla documentazione relativa all'operazione;

4) è in possesso dei provvedimenti eventualmente richiesti da disposizioni normative di contenuto non valutario.

Nome e indirizzo:..

Ditta eventualmente rappresentata:..

Data.......................... Firma ....

(*) Depennare quanto non interessa.

88G0042

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 dicembre 1987, n. 565.

Norme relative agli impianti di estinzione incendi a bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di alcuni prodotti ai quali non si applica il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986, con cui è stato disposto l'obbligo dell'installazione di un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma a bordo di navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di alcuni prodotti ai quali non si applica il regolamento in esordio citato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987, con cui è stato approvato l'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento n. 50, di cui sopra;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto 12 aprile 1986, sopra citato, anche in adesione a quanto previsto dagli ultimi emendamenti intervenuti nella normativa internazionale vigente in materia;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Per il trasporto marittimo alla rinfusa dei sotto riportati prodotti contrassegnati con la nota (1), contenuti nell'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, le navi cisterna che, in base alle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, sono dotate di un impianto fisso o mobile di estinzione incendi a schiuma per la protezione della zona del carico, devono avere l'agente estinguente del tipo idoneo per prodotti polari (tipo «alcohol foam»).

Possono, comunque, essere utilizzati gli altri tipi di impianti di estinzione incendi previsti dalle presenti norme in materia di sicurezza della navigazione.

Art. 2.

Per il trasporto marittimo alla rinfusa dei sotto riportati prodotti contrassegnati con la nota (2), di cui all'elenco citato al precedente art. 1, si applica parimenti quanto stabilito in detto art. 1, salvo che, a seguito di prove effettuate sotto il controllo dell'ente tecnico o sulla base di documentazione ritenuta idonea dall'ente tecnico stesso, venga accertato che anche l'agente estinguente del tipo non idoneo per prodotti polari (tipo «regular foam») risulta di pari efficacia nella lotta contro gli incendi.

Art. 3.

Per il trasporto marittimo alla rinfusa dei sotto riportati prodotti contrassegnati con la nota (3), di cui all'elenco citato al precedente art. 1, possono essere utilizzati tutti gli impianti di estinzione incendi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce il decreto 12 aprile 1986, citato nelle premesse.

ELENCO DEI PRODOTTI

Acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico (1)
Acetato dell'etere butilico del glicole etilenico (1)
Acetato dell'etere etilico del glicole dietilenico (1)
Acetato dell'etere metilico del glicole dietilenico (1)
Acetato dell'etere metilico del glicole etilenico (1)
Acetato di butile secondario (1)
Acetato di etile (1)
Acetato di isopropile (1)
Acetato di metile (1)
Acetato di 3-metil-3-metossibutile (2)
Acetato di 3-metossi-1-butile (1)
Acetato di ottile (3)
Acetato di n-ottile (3)
Acetato di n-propile (1)
Acetoacetato di etile (1)
Acetofenone (3)
Acetone (1)
Acido 2,2-dimetilottanoico (2)
Acido 2-etilesanoico (3)
Acido lattico (1)
Acido oleico (3)
Adipato di di-(2-etilesile) (1)
Adipato di diisononile (2)
Adipato di esametilendiammina (soluzione acquosa al 50%) (2)

Alchilbenzoli (C_9 - C_{17}) (2)
Alcol amilico primario (1)
Alcol amilico secondario (1)
Alcol amilico terziario (1)
Alcol n-amilico (1)
Alcol n-butilico (1)
Alcol butilico secondario (1)
Alcol butilico terziario (1)
Alcol diacetonico (1)
Alcol 1-esilico (1)
Alcol 2-etilbutilico (3)
Alcol etilico (1)
Alcol isoamilico (1)
Alcol isoamilico primario (1)
Alcol isoamilico secondario (1)
Alcol isobutilico (1)
Alcol isopropilico (1)
Alcol metilico (1)
Alcol n-propilico (1)
Alcol tridecilico (3)
Alcoli amilici (miscele di isomeri) (1)
Alcoli (C_{13} e superiori) (2)
Bromuro di calcio in soluzione (2)
Butene oligomero (2)
gamma-Butirrolattone (1)
Caprolattame (fuso o in soluzione acquosa) (2)
Carbonato di etilene (1)
Carbonato dietilico (3)
Cicloeptano (3)
Cloruro colico in soluzione (2)
Cloruro di alluminio in soluzione (2)
Cloruro di calcio in soluzione (2)
Cloruro di magnesio in soluzione (2)
Cloruro di n-ottile (3)
Copolimero di acetato di etilene e acetato di vinile (in emulsione) (1)
Decano (3)
Destrosio in soluzione (2)
Dialchilftalati (C_7 - C_{13}) (2)
Diciclopentadiene (1)
Dieptilftalato (2)
Diesilftalato (2)
Di-(2-etilesil) ftalato (3)
Diisobutilcarbinolo (3)
Diisobutilchetone (3)
Diisodecilftalato (1)
Diisoottilftalato (3)
Diisopropilnaftalina (2)
Dinonilftalato (2)
Diottilftalato (3)
Diundecilftalato (2)
Dodecano (3)
Dodecilmercaptano (3)
n-Eptano (1)
n-Esano (1)
Etere butilico del glicole dietilenico (1)
Etere butilico del glicole etilenico (1)
Etere butilico del glicole trietilenico (1)
Etere dibutilico del glicole dietilenico (1)
Etere dibutilico del glicole etilenico (1)
Etere dietilico del glicole dietilenico (1)
Etere dietilico del glicole polietilenico (2)
Etere etilico del glicole dietilenico (1)
Etere etilico del glicole propilenico (2)
Etere fenilico del glicole etilenico (3)
Etere isobutilico del glicole etilenico (1)
Etere metilbutilico del glicole etilenico (1)
Etere metilico degli acidi grassi di olio di noce di cocco (3)
Etere metilico del glicole dipropilenico (1)
Etere metilico del glicole etilenico (1)
Etere metilico del glicole polipropilenico (2)
Etere metilico del glicole propilenico (2)
Etere metilico del glicole tripropilenico (3)
Etere metilterbutilico (1)
Etere terbutilico del glicole etilenico (1)
Eteri butilici di glicoli polialchilenici (3)
Etilcicloesano (2)
2-Etossietanolo (1)
Formammide (3)
Formilmorfolina (1)
Fosfato trietilico (1)
Glicerina (1)
Glicole butilenico (1)
Glicole dietilenico (1)
Glicole dipropilenico (1)
Glicole esilenico (3)
Glicole etilenico (1)
Glicole etilenico con additivi antiossidanti e corrosivi (1)
Glicole etilenico con sali inorganici alcalini come additivi (1)
Glicole polietilenico (1)
Glicole polipropilenico (1)
Glicole propilenico (1)
Glicole trietilenico (1)
Glicole tripropilenico (3)
Isobutilene trimero (1)
Isobutilformiato (2)
Isododecano (2)
Isoforone (2)
Isoottano (3)
Isopentano (1)
Isopentene (1)
Lattato di etile (1)
Lattice: lattice di gomma stirene-butadiene, copolimero di stirene-butadiene carbossilato (2)

Maleato dietilico (3)
Metilbutenolo (1)
Metilbutilchetone (1)
Metilbutinolo (1)
Metiletilchetone (1)
Metilisobutilchetone (1)
3-Metil-3-metossibutanolo (2)
3-Metossi-1-butanolo (1)
Miscela a base di glicole butilico con aggiunta di glicole polipropilenico e anticorrosivi (3)
Miscela di eteri di glicoli alchilenici e glicoli polialchilenici (1)
Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene) (3)
Miscela di prodotti clorurati organici pesanti (3)
Miscele di etere fenilico del glicole etilenico ed etere fenilico del glicole dietilenico (3)
Nonano (3)
Olefine (C_{13} e superiori, tutti gli isomeri) (3)
alfa-Olefine (C_{16} - C_{18}) (3)
Olii naftenici (3)
Olii vegetali (non altrimenti specificati) (3)
Olio di arachide (2)
Olio di paraffina (3)
Olio di vaselina (3)
Ottano (1)
Paraffina (2)
n-Paraffine (C_{10} - C_{20}) (3)
Petrolato (3)
Petroleum nafta (3)
Polibutilene (3)
Polisilossano (2)
Propilene tetramero (2)
Proteine vegetali idrolizzate in soluzione (2)
Salicilato di calcio alchile (2)
Salicilato di sodio allo stato liquido (3)
Solfolano (3)
Soluzione acquosa di amminoetildietanolammina e amminoetiletanolammina (1)
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio (inferiore al 10%) (3)
Soluzione acquosa di resina fenol-formaldeide con fenolo (inferiore al 10%) (3)
Soluzione salina di acido ligninsolfonico (a basso COD) (2)
Soluzione del sale sodico dell'acido dietilentriamminopentacetico (2)
Soluzione del sale sodico della glicina (2)
Soluzione del sale sodico dell'acido etilendiamminotetracetico (2)
Soluzione del sale sodico dell'acido N-(idrossietil) etilendiamminotriacetico (2)
Stearato di butile (3)
Triisopropanolammina (1)
Trimetilolpropano polietossilato (2)
Urea e fosfato di ammonio in soluzione (2)
Urea e nitrato di ammonio in soluzione (2)
Urea in soluzione (2)
Urea in soluzione resinica (2)
Vaselina (3)
Vinilcicloesene (3)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 dicembre 1987

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0032

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1987.

Modalità e coefficienti per la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 64 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

Visti gli articoli 64 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

Visti gli articoli 52 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la nota n. 170477 del 14 ottobre 1987 della Ragioneria generale dello Stato;

Riconosciuta la necessità di emanare disposizioni per il recupero, da parte delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1

1. I maggiori oneri derivanti alle casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza dall'applicazione degli articoli 64 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 n 270 sono recuperati da parte delle casse stesse con il sistema delle pensioni ad onere ripartito con gli enti datori di lavoro.

Art. 2.

1. Per l'iscritto cui spettino i benefici di cui al precedente art. 1, l'ente datore di lavoro è tenuto a versare alla relativa cassa pensioni, con effetto dal 1° gennaio 1988, ventiquattro semestralità posticipate costanti il cui importo è determinato con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 1987, assumendo quale quota di concorso la differenza tra la pensione annua lorda riliquidata al 1° gennaio 1988 e quella spettante alla stessa data in base alla pensione riferita alla data di cessazione dal servizio variata per effetto della dinamica salariale e della perequazione automatica.

Art. 3.

1. Per il caso di cessazione dal servizio nel corso del 1986, l'ente datore di lavoro è inoltre tenuto a versare alla cassa pensioni, per l'anno 1987, la differenza tra la pensione annua lorda riliquidata al 1° gennaio 1987 e quella spettante alla stessa data in base alla pensione riferita alla data di cessazione dal servizio variata per effetto della dinamica salariale e della perequazione automatica.

Art. 4.

1. Per la cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la determinazione delle quote di pensione a carico dello Stato ed il recupero dei relativi oneri si effettuano con i criteri di cui ai precedenti articoli, con versamento in unica soluzione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1987
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 228

88A0315

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 1988.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 dicembre 1987 con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1988, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il Ministro: GAVA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1988

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1988 che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000 come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti 4 premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti. I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI AGNANO 1988

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
Ore 9 del 15 febbraio 1988	15 febbraio 1988
Ore 9 del 22 febbraio 1988	22 febbraio 1988
Ore 9 del 29 febbraio 1988	29 febbraio 1988
Ore 9 del 7 marzo 1988	7 marzo 1988
Ore 9 del 14 marzo 1988	14 marzo 1988
Ore 9 del 21 marzo 1988	21 marzo 1988
Ore 9 del 28 marzo 1988	28 marzo 1988
Ore 9 del 5 aprile 1988	5 aprile 1988
Ore 9 dell'11 aprile 1988.	11 aprile 1988

88A0350

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 gennaio 1988.

Autorizzazione all'ospedale civile di Macerata all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 15 di Macerata, in data 10 aprile 1987, intesa ad ottenere per l'ospedale civile l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura di sanitari dell'ospedale Maggiore di Milano, già autorizzati al prelievo e trapianto di rene con decreto ministeriale 31 luglio 1981, rinnovato in data 17 novembre 1987;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 29 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 dicembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Macerata è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere debbono essere eseguite nel nuovo gruppo operatorio dell'ospedale civile di Macerata.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di prelievo di rene da cadavere debbono essere effettuate dai seguenti sanitari della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano:

Vegeto prof. Antonio, primario della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano;

Berardinelli prof.ssa Luisa, aiuto della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano;

Pozzoli dott. Egidio e Beretta dott. Claudio, assistenti della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 15 di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0344

DECRETO 23 gennaio 1988.

Autorizzazione alla seconda Università degli studi di Roma, ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma e dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Roma, in data 9 marzo 1987, intesa ad ottenere per la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma, ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi verranno eseguite presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma, ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, nelle stesse camere operatorie già autorizzate con decreto ministeriale del 10 settembre 1987 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 giugno 1987 in occasione del rilascio della predetta autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del Ministero della pubblica istruzione in data 31 ottobre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 dicembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed ai pareri formulati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma, ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, è autorizzata ad effettuare il prelievo e trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra viventi debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica dai seguenti sanitari:

Casciani prof. Carlo Umberto, direttore della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Baroni prof. Benedetto, professore associato agli clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Boffo prof. Vittorio, professore associato alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Milito dott. Giovanni, Verardi dott. Stefano, Caruso dott. Umberto, Elli dott. Marco, Filingeri dott. Vincenzino, Morosetti dott. Massimo, Rosati dott. Roberto, Spera dott. Enrico e Tisone dott. Giuseppe ricercatori presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Il magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0345

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 gennaio 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Indesit - Componenti elettromeccanici, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 gennaio 1986, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit - Componenti elettromeccanici S.p.a., ed è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per due anni;

Vista l'istanza del commissario in data 28 ottobre 1987, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la società predetta;

Visto il parere favorevole espresso su tale istanza dal Comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI nella seduta del 2 dicembre 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit - Componenti elettromeccanici, è autorizzata la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio di impresa, a far data dall'8 gennaio 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0377

DECRETO 26 gennaio 1988.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica del Sud, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica italiana, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica del Sud, con sede in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica italiana;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982, con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.p.a. Liquichimica del Sud, dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1986, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'istanza in data 9 novembre 1987 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto piano di riparto, chiede che, essendosi realizzato il programma citato, con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica del Sud e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica del Sud, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Enrico Baldazzi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Liquichimica del Sud all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0376

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 gennaio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», vendemmia 1983 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1984, 27 dicembre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino» proveniente dalle vendemmie 1982 e precedenti;

Considerato che ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1982 e precedenti ed a quello prodotto nella vendemmia 1983 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1987-1988, un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi del vino «Brunello di Montalcino» avente le caratteristiche previste dal decreto 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Brunello di Montalcino» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1988, il vino «Brunello di Montalcino» derivante dalle vendemmie 1982 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla suddetta data del 1° gennaio 1938 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 12 dicembre 1984 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0332

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Revisione della disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 3/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1984 del 6 aprile 1984 con il quale sono state dettate norme in materia di contributi alle imprese produttrici e distributrici e di sovrapprezzo termico, ed il provvedimento C.I.P. n. 27/1984 del 3 agosto 1984 con il quale sono state dettate le norme di applicazione del provvedimento n. 13/1984;

Ritenuto di dover procedere ad una modifica all'attuale meccanismo di contributo secondo le indicazioni della Commissione centrale prezzi;

Considerata la necessità di regolamentare in tempi brevi l'intera materia dei prezzi e dei contributi per l'energia che l'Enel acquista sul territorio nazionale, sia per quella esistente, cui assicurare adeguati compensi, sia per quella di nuova produzione da fonti nazionali rinnovabili, nell'ambito di norme dedicate allo sviluppo ed alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta da tali fonti;

Considerata l'opportunità di prevedere, in relazione a quanto sopra, un periodo transitorio di mantenimento dell'attuale regime di contributo agli acquisti di energia comunque prodotta sul territorio nazionale, effettuati dall'Enel;

Viste le note della Cassa conguaglio settore elettrico del 9 dicembre 1987 e del 20 gennaio 1988 con le quali viene comunicato il mancato completamento, entro il 31 dicembre 1987, dei recuperi disposti alla lettera *C)*, punto 2, del provvedimento n. 27/84, nonché l'ammontare del disavanzo preconsuntivo del conto onere termico 1987;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 31/1985 del 12 settembre 1985;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 22 dicembre 1987;

Delibera:

Con decorrenza dall'esercizio 1988 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni in sostituzione dei provvedimenti C.I.P. n. 13/1984 e n. 31/1985.

A) CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO: CONTRIBUTO PER L'ONERE TERMICO E SOVRAPPREZZO TERMICO.

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) provvede alla erogazione alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica di un contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da:

a) produzione di energia con impiego di carboni;

b) produzione di energia con impiego di oli combustibili ATZ e BTZ, gasoli, distillati leggeri di petrolio, metano, gas di cokeria, coke di petrolio e, per ora, anche miscela acqua-carbone, assunti equivalenti ad olio combustibile ATZ;

c) produzione di energia combinata con produzione di calore;

d) produzione di energia per conto dell'Enel da impianti termoelettrici di altre imprese nazionali;

e) acquisto di energia, comunque prodotta termicamente, sul territorio nazionale, effettuato dall'Enel;

f) importazione di energia effettuata dall'Enel in eccedenza, su base annua, all'energia esportata.

2) In ciascun anno solare l'ammontare dell'onere termico si determina:

per l'energia di cui alla lettera *a)*, assumendo un consumo specifico medio di 0,365 kg/kWh ed il prezzo medio di acquisto del carbone da vapore dell'Enel, franco

centrale, risultante dai vigenti contratti. Per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti il consumo specifico medio viene assunto pari a 0,355 kg/kWh;

per l'energia di cui alla lettera *b)*, assumendo un consumo specifico medio di 0,230 kg/kWh ed un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,78 delle quotazioni medie dei prezzi del petrolio greggio importato (P.G.I.) espressi in lire/tonnellata, individuati dagli uffici del C.I.P sulla base delle comunicazioni delle compagnie petrolifere e della stampa specializzata. Per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti il consumo specifico medio viene assunto pari a 0,225 kg/kWh ed il prezzo del combustibile equivalente pari a 0,76 del P.G.I. come sopra definito.

Gli stessi parametri vengono assunti per le energie di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Per le imprese elettriche minori aventi le caratteristiche di cui al provvedimento C.I.P. n. 31/1985, l'onere termico si determina con un moltiplicatore del P.G.I. pari a 1,10;

per l'energia di cui alla lettera *f)*, assumendo il valore minore fra il prezzo medio risultante dai contratti di acquisto stipulati dall'Enel con i fornitori esteri ed il costo medio dell'energia termoelettrica sostituita, comunicato periodicamente dall'Enel.

3) Alla erogazione del contributo si provvede con i fondi derivanti dal sovrapprezzo termico che le imprese distributrici sono tenute ad applicare e ad esigere sull'energia venduta all'utenza.

La determinazione del gettito del sovrapprezzo termico riferita ad ogni kWh di energia venduta a terzi sarà effettuata in modo che la previsione del gettito del sovrapprezzo, ridotto dello 0,5% per tener conto degli importi inesigibili per morosità, pareggi nell'anno quella dell'onere termico.

Resta esonerata dall'applicazione del sovrapprezzo termico:

energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti od in quelli di imprese consorziate o consociate ai sensi dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

energia ceduta alle imprese distributrici;

energia ceduta alle utenze sottese nei limiti della loro spettanza a tale titolo;

energia ceduta dall'Enel alle Ferrovie dello Stato ed alla Soc. Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

energia che l'Enel cede a titolo di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri di energia che l'Enel effettua dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;

energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi a norma dell'art. 52 della legge dell'11 dicembre 1933, n. 1775 ed agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi;

energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali nei limiti della produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;

energia fornita dall'Enel, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Ente di Stato;

energia destinata da società cooperative o consorzi al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci o consorziati nei limiti delle loro disponibilità di autoproduzione.

4) Il contributo spettante alle imprese viene determinato ripartendo il gettito del sovrapprezzo termico in proporzione all'onere termico di ciascuna impresa come sopra individuato; il suo ammontare sarà suddiviso in aliquote unitarie riferite a ciascun kWh venduto a terzi dall'impresa stessa.

B) CONTRIBUTO E SOVRAPPREZZO.

1) *Determinazione ed adempimenti istruttori.*

Entro il 10 novembre di ciascun anno, le imprse interessate presentano alla C.C.S.E. i dati a consuntivo provvisorio, riferiti al medesimo anno, ed a preventivo per l'anno seguente, anno di riferimento, relativi all'energia elettrica prodotta, suddivisa per fonti di produzione, ivi compresa quella derivante da produzione combinata di energia elettrica e calore.

Per quanto riguarda la produzione idroelettrica la previsione deve essere riferita a condizioni di «producibilità media» del complesso degli impianti di ciascuna impresa.

Per quanto riguarda l'Enel dovranno essere forniti i dati sull'energia prodotta per conto dell'Ente da impianti termoelettrici di altre imprese nazionali, acquistata sul territorio nazionale e distinta in energia termoelettrica e di altra origine, importata dall'estero in eccedenza, su base annua, a quella esportata.

Tutte le imprese dovranno comunicare l'energia elettrica venduta, con l'indicazione di quella non

assoggettabile a sovrapprezzo termico. I dati previsionali devono essere quelli dei bilanci preventivi, ovvero in assenza di questi, formulati sulla base del bilancio preconsuntivo e della variazione percentuale media risultante dalla serie storica delle vendite degli ultimi cinque anni precedenti l'anno di riferimento.

Per quanto attiene al gettito del sovrapprezzo termico, i dati di preventivo devono essere calcolati con riferimento alle aliquote vigenti al momento, applicate ad anno intero.

Gli scostamenti fra bilancio consuntivo provvisorio e bilancio preventivo devono essere adeguatamente motivati.

La documentazione di cui sopra deve essere compilata in conformità alle istruzioni ed agli schemi grafici predisposti dalla C.C.S.E. con apposita circolare.

2) *Aliquote.*

Le aliquote di sovrapprezzo termico e quelle di contributo sono determinate:

a) all'inizio di ogni anno in sede previsionale;

b) in corso d'anno, in sede di verifica quadrimestrale;

c) in corso d'anno, in sede di verifica straordinaria;

d) alla fine di ogni anno, in sede di conguaglio su dati consuntivi.

Per la determinazione di cui alla lettera *a)* si considerano:

per quanto riguarda i combustibili equivalenti, la media aritmetica dei prezzi del P.G.I. individuati dagli uffici del C.I.P. nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Tale media è espressa in L./tonn. con riferimento al cambio medio UIC del mese di novembre;

per quanto riguarda l'energia importata, il minor valore fra il prezzo medio risultante dai contratti di acquisto stipulati dall'Enel con i fornitori esteri ed il costo medio dell'energia termoelettrica sostituita, comunicati dall'Enel;

i dati forniti dalle imprese alla C.C.S.E.

Il gettito del sovrapprezzo relativo alle imprese distributrici che non producono energia termoelettrica viene assunto in misura pari al 3% del gettito del sovrapprezzo termico relativo all'Enel per lo stesso periodo.

Per le determinazioni di cui alla lettera *b)* la verifica quadrimestrale si effettua nei mesi di aprile ed agosto, con riferimento alla media dei prezzi del P.G.I. relativi ai quattro mesi precedenti quello di verifica, convertita in lire italiane sulla base della media dei cambi calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) relativa al mese precedente a quello della verifica.

Qualora dalla verifica risultino variazioni, positive o negative, non inferiori al 5% del prezzo del petrolio greggio di importazione (PGI) rispetto al valore considerato in occasione della fissazione del valore corrente delle aliquote, sarà effettuata la revisione delle aliquote di sovrapprezzo e contributo in misura corrispondente alle variazioni stesse.

La verifica di cui alla lettera *c)* viene effettuata, d'ufficio o su istanza delle imprese adeguatamente documentata e motivata, qualora si verifichino per le imprese stesse singolarmente considerate variazioni positive o negative non inferiori al 5% dell'onere termico relativo all'anno in corso in conseguenza di imprevisti eccezionali mutamenti nella struttura produttiva.

Di tali mutamenti le imprese interessate devono dare comunicazione tempestiva al C.I.P. ed alla C.C.S.E.

La revisione di cui alla lettera *d)* sarà effettuata sulla base dei dati consuntivi che le imprese dovranno presentare alla C.C.S.E. entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le prescrizioni contenute al punto 1 del presente paragrafo *B)*.

La documentazione dovrà essere integrata dai verbali di constatazione dei competenti UTIF e dagli altri documenti dimostrativi che saranno richiesti dalla C.C.S.E. con apposita circolare.

L'onere termico dell'anno si calcola considerando i consumi dei combustibili ripartiti in quote mensili costanti e correlati ai consumi specifici ed ai prezzi unitari calcolati per ciascun mese sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente indicati.

La C.C.S.E., sulla base degli elementi consuntivi e dei parametri di riferimento di cui sopra, ricalcolerà, per ciascuna impresa, la misura dell'onere termico dell'anno decorso e del relativo contributo.

In occasione della prima verifica quadrimestrale (mese di aprile) l'eventuale variazione conseguente alla verifica stessa comprenderà anche gli effetti delle differenze positive o negative, rilevate tra l'onere termico ricalcolato per l'anno decorso ed il contributo riconosciuto per lo stesso anno, che verranno riassorbite nei successivi dodici mesi.

Per rendere operative le determinazioni di cui al presente punto 2), il Presidente delegato del C.I.P. è delegato ad emanare i provvedimenti conseguenti, recanti i valori delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo ed i relativi valori di riferimento del P.G.I.

Le aliquote di sovrapprezzo sono arrotondate alla prima cifra decimale e quelle di contributo alla quarta cifra decimale sulla base dei correnti criteri commerciali.

Le aliquote di sovrapprezzo vengono applicate dalle imprese distributrici con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse:

dal 1° gennaio per le determinazioni di cui alla lettera *a)*;

dalla data dell'emanazione del provvedimento delegato negli altri casi.

C) MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SOVRAPPREZZO E PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO.

1) Il versamento del sovrapprezzo termico e l'eventuale compensazione con il contributo spettante per l'onere termico vengono effettuati con cadenza bimestrale; l'ammontare del sovrapprezzo termico, relativo a ciascun bimestre, si assume pari alla somma dell'80% del gettito del sovrapprezzo del bimestre considerato e del 20% di quello del bimestre precedente.

Le imprese sono autorizzate a trattenere, a titolo di acconto, un importo del sovrapprezzo relativo alla propria utenza fino al 95% delle somme comunque spettanti a ciascuna di esse a titolo di contributo.

Le modalità per il versamento del sovrapprezzo termico e per i conguagli relativi al precedente capoverso saranno precisate con circolare della C.C.S.E.

2) Entro il termine di ottanta giorni dalla fine di ciascun bimestre la C.C.S.E. verserà alle imprese aventi diritto le somme dovute, nei limiti delle disponibilità.

La C.C.S.E., entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di determinazione delle aliquote di contributo, di cui all'undicesimo capoverso del precedente paragrafo *B)*, punto 2), dispone per il regolamento a pareggio tra il contributo stesso ed il gettito del sovrapprezzo termico trattenuto dalle imprese, tenuto conto dei versamenti effettuati.

D) NORME TRANSITORIE.

1) La maggiorazione straordinaria del 10,8%, di cui alla lettera *C)*, punto 2, del provvedimento n. 27/84, applicata alle aliquote di sovrapprezzo termico in vigore al 1° gennaio 1985, destinata alla copertura del maggior onere termico degli anni 1983 e 1984 non coperto dal gettito del sovrapprezzo negli stessi anni, è ripristinata dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 1988 ed il conseguente gettito sarà imputato alla copertura del residuo disavanzo relativo al citato periodo 1983-84, nonché alla copertura del disavanzo relativo all'esercizio 1987.

Per un controllo della congruità della maggiorazione in argomento, entro il 30 giugno 1988 la Cassa conguaglio per il settore elettrico presenterà alle amministrazioni vigilanti i consuntivi dell'esercizio 1987.

A tal fine le imprese elettriche ammesse al contributo per l'onere termico dovranno presentare alla Cassa conguaglio i consuntivi disponibili a tale data nonché le previsioni aggiornate per il 1988.

Sulla base delle risultanze dei suddetti controlli il C.I.P. assumerà le determinazioni conseguenti.

I relativi conguagli saranno effettuati a valere sulla regolazione delle differenze del conto onere termico dell'esercizio 1988.

Per rendere operative le determinazioni di cui al precedente capoverso il Presidente delegato del C.I.P. è delegato ad emanare i provvedimenti conseguenti.

2) In deroga transitoria a quanto disposto al paragrafo *A)*, punto 1), lettera *e)* e punto 2), l'energia acquistata dall'Enel sul territorio nazionale comunque prodotta rimane ammessa al contributo, secondo le modalità di cui ai provvedimenti C.I.P. numeri 13 e 27 del 1984, fino all'emanazione di un provvedimento C.I.P., da assumere entro il 31 luglio 1988, che disporrà la regolamentazione dell'intera materia dei prezzi e dei contributi per l'energia comunque prodotta che l'Enel acquista sul territorio nazionale, sia per quella esistente, cui assicurare adeguati compensi, sia per quella di nuova produzione da fonti nazionali rinnovabili, nell'ambito di norme intese allo sviluppo ed alla incentivazione della nuova energia ottenuta con tali fonti.

3) Per la determinazione relativa al 1988 le imprese sono tenute a trasmettere alla C.C.S.E. tutti i dati necessari entro quindici giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

E) DISPOSIZIONI FINALI.

1) Ogni due anni verrà effettuata una verifica del sistema di determinazione delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo con particolare riferimento ai consumi specifici ed alle modalità di individuazione del prezzo di riferimento dei combustibili.

2) Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati in materia di sovrapprezzo termico e di C.C.S.E. non compatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 29 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentito il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato nell'adunanza del 27 novembre 1987;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al predetto consesso verrà a scadere il 5 luglio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Avvocatura dello Stato in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 22 maggio 1988 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

È stabilita una circoscrizione elettorale unica con competenza per l'intero territorio della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale è costituita come segue:

Presidente:

Mataloni avv. Giacomo, vice Avvocato generale dello Stato.

Componenti:

De Vincolis Elvira, settima qualifica funzionale;
Pastore Domenico, settima qualifica funzionale;
Zoppas Maria Gabriella, quinta qualifica funzionale;
Centofanti Giardi Ambretta, quinta qualifica funzionale;
Buttarelli Arnaldo, terza qualifica funzionale;
Andrea Giovanni, seconda qualifica funzionale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 2 marzo 1988.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Di Sante Maria Lilia, settima qualifica funzionale.

Componenti:

Lussu Di Maulo Daniela, sesta qualifica funzionale;
Proietto Improta Raffaela, sesta qualifica funzionale;
De Lucia Matteo, quinta qualifica funzionale;
Balbi Sola Anna Maria, quinta qualifica funzionale;
Bacchiocchi Evasio, terza qualifica funzionale;
Bordoni Antonio, seconda qualifica funzionale.

Roma, addì 29 gennaio 1988

L'Avvocato generale: MANZARI

88A0383

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 gennaio 1988, n. 3.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica alla circolare n. 1 del 13 gennaio 1987.

Si fa seguito alla circolare n. 1 del 13 gennaio 1987 relativa alla sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità.

Al riguardo, in ottemperanza alla decisione della commissione CEE del 21 dicembre 1987, viene istituita una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia (NC: 5512; 5513; 5514; 5515; 5803 90 30; ex 5905 0070; ex 6308 0000 - cat. 3) originari del Pakistan e messi in libera pratica nella Comunità.

Pertanto nel paragrafo *A* della lista allegata alla circolare sopracitata viene inserita l'intera cat. 3 e quale Paese di origine: Pakistan.

La presente circolare entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Ministro: RUGGIERO

88A0388

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore tra l'Italia e l'UNIDO della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, New York, 21 novembre 1947.

Con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 novembre 1985 si era data notizia dell'entrata in vigore della convenzione sopra indicata tra l'Italia e le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite in esso elencate ad eccezione dell'UNIDO.

Con comunicazione del 16 ottobre 1987 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha notificato che l'Unido ha effettuato gli adempimenti previsti dalla sezione 37 della convenzione sopra indicata.

Pertanto la predetta convenzione entra in vigore anche tra l'Italia e l'UNIDO.

Si fornisce qui di seguito il testo dell'annesso XVII alla convenzione sopra menzionata relativo all'Unido.

ANNEXE XVII

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ci-après dénommée «l'Organisation») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions:

1. *a)* Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;

ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de missions pour le compte de cette dernière;

iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes er de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle;

iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents;

v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondace par courrier ou par valises scellées;

b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv) et v) de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard;

c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel.
L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité génerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

ANNESSO XVII

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

Le clausole standard si applicheranno alla Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (qui di seguito denominata «l'Organizzazione»), subordinatamente alle seguenti modifiche apportate alle disposizioni in esse contenute:

1. *a)* Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'articolo VI), allorché svolgeranno delle funzioni presso commissioni dell'Organizzazione o effettueranno missioni per conto di quest'ultima, usufruiranno dei seguenti privilegi ed immunità nella misura in cui ne abbiano necessità per l'effettivo svolgimento delle loro mansioni, in particolare durante i viaggi effettuati in occasione delle loro funzioni presso dette commissioni o nel corso di tali missioni:

i) Immunità dall'arresto o dalla confisca dei loro bagagli personali;

ii) Immunità da ogni giurisdizione per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale (comprese le loro parole ed i loro scritti), gli interessati continuando a beneficiare di detta immunità anche qualora abbiano cessato di ricoprire incarichi presso le commissioni dell'Organizzazione o non siano più incaricati di missioni per conto di quest'ultima;

iii) Agevolazioni in materia di normativa monetaria, di regolamentazione dei cambi e di bagagli personali analoghe a quelle concesse ai funzionari dei governi esteri in missione temporanea ufficiale;

iv) Inviolabilità di tutte le loro carte e documenti;

v) Diritto ad utilizzare codici e ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigia sigillata per le comunicazioni con l'Organizzazione;

b) Per quanto riguarda le disposizioni di cui ai capoversi iv) e v) del comma *a)* del paragrafo 1 di cui sopra, sarà applicato il disposto enunciato all'ultima frase della sezione 12 delle clausole standard;

c) I privilegi e le immunità sono accordati agli esperti della Organizzazione nell'interesse di quest'ultima, e non ai fini dei vantaggi personali degli esperti. L'Organizzazione potrà e dovrà togliere l'immunità concessa ad un esperto in tutti i casi in cui ritenga che tale immunità intralcerebbe l'azione della giustizia, e nei quali essa possa essere tolta senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione.

2. I privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di cui alla sezione 21 delle clausole standard saranno altresì accordati ad ogni vice direttore generale dell'Organizzazione.

88A0341

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate, il giorno 29 gennaio 1988, le graduatorie di merito relative alle selezioni del personale di ruolo dello Stato, da destinare all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per svolgere le funzioni di «docente di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (codice funzione 019).

88A0262

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 491

Il decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 491, recante: «Misure urgenti per il personale della scuola», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1987.

88A0400

MINISTERO DEL TESORO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,350	1231,350	1231,10	1231,350	1231,35	1231,17	1231 —	1231,350	1231,350	1231,35
Marco germanico	735,340	735,340	736,05	735,340	735,34	735,31	735,280	735,340	735,340	735,34
Franco francese	218,320	218,320	218,30	218,320	218,32	218,23	218,150	218,320	218,320	218,32
Fiorino olandese	655,250	655,250	654,75	655,250	655,25	655,20	655,160	655,250	655,250	655,25
Franco belga	35,234	35,234	35,20	35,234	35,234	35,23	35,230	35,234	35,234	35,24
Lira sterlina	2188,250	2188,250	2187 —	2188,250	2188,25	2188,20	2188,150	2188,250	2188,250	2188,25
Lira irlandese	1956,250	1956,250	1955 —	1956,250	1956,25	1956,82	1957,400	1956,250	1956,250	—
Corona danese	191,920	191,920	191,95	191,920	191,92	191,91	191,900	191,920	191,920	191,92
Dracma	9,225	9,225	9,21	9,225	—	—	9,230	9,225	9,225	—
E.C.U.	1520,800	1520,800	1520 —	1520,800	1520,80	1520,75	1520,700	1520,800	1520,800	1520,80
Dollaro canadese	964,100	964,100	963 —	964,100	964,10	964,22	964,350	964,100	964,100	964,10
Yen giapponese	9,645	9,645	9,66	9,645	9,645	9,64	9,643	9,645	9,645	9,64
Franco svizzero	904,580	904,580	904 —	904,580	904,580	904,49	904,400	904,580	904,580	904,58
Scellino austriaco	104,715	104,715	104,58	104,715	104,715	104,71	104,715	104,715	104,715	104,71
Corona norvegese	193,700	193,700	193,50	193,700	193,70	193,67	193,650	193,700	193,700	193,70
Corona svedese	205 —	205 —	204,70	205 —	205 —	205 —	205,010	205 —	205 —	205 —
FIM	303,400	303,400	302,80	303,400	303,40	305,45	303,500	303,400	303,400	—
Escudo portoghese	8,992	8,992	9 —	8,992	8,992	9,01	9,030	8,992	8,992	8,99
Peseta spagnola	10,865	10,865	10,86	10,865	10,865	10,86	10,865	10,865	10,865	10,86
Dollaro australiano	880,600	880,600	880 —	880,600	880,60	881,45	882,300	880,600	880,600	880,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1988

Dollaro USA	1231,175	Lira irlandese	1956,825	Scellino austriaco	104,715
Marco germanico	735,310	Corona danese	191,910	Corona norvegese	193,675
Franco francese	218,235	Dracma	9,227	Corona svedese	205,005
Fiorino olandese	655,205	E.C.U.	1520,750	FIM	303,450
Franco belga	35,232	Dollaro canadese	964,225	Escudo portoghese	9,011
Lira sterlina	2188,200	Yen giapponese	9,644	Peseta spagnola	10,865
		Franco svizzero	904,490	Dollaro australiano	881,450

Media dei titoli del 27 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,250
Redimibile. 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,425
» » » » 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	103,250
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,900
» » » » 1- 9-1984/91	101,650
» » » » 1-10-1984/91	101,600
» » » » 1-11-1984/91	101,575
» » » » 1-12-1984/91	101,025
» » » » 1- 1-1985/92	100,950
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	98,675
» » » » 19- 5-1986/92	97,550
» » » » 18- 6-1986/93	96,150
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,800
» » » » 1- 2-1985/95	100,050
» » » » 1- 3-1985/95	94,550
» » » » 1- 4-1985/95	94,225
» » » » 1- 5-1985/95	94,050
» » » » 1- 6-1985/95	93,875
» » » » 1- 7-1985/95	96,025
» » » » 1- 8-1985/95	96,100
» » » » 1- 9-1985/95	95,650
» » » » 1-10-1985/95	96,150
» » » » 1-11-1985/95	96,350
» » » » 1-12-1985/95	97,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,475
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,175
» » » » 1- 2-1986/96	98,150
» » » » 1- 3-1986/96	96,575
» » » » 1- 4-1986/96	95,350
» » » » 1- 5-1986/96	94,875
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	95,275
» » » » 1- 8-1986/96	95 —
» » » » 1- 9-1986/96	94,975
» » » » 1-10-1986/96	95,650
» » » » 1-11-1986/96	95,775
» » » » 1-12-1986/96	96,550
» » » » 1- 1-1987/97	97,600
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,525
» » » 12,50% 1-10-1988	101,725
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,150
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97 —
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,375
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,525
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 9,25% 1-10-1990	95,950
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,750
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,375
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,300
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,925
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,250
» » » » 1984/92 10,50%	107,975
» » » » 1985/93 9,60%	104,275
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	102,800
» » » » 1985/93 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M27018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1987 la società cooperativa «Giustizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe La Volpe in data 18 gennaio 1963, repertorio n. 9923, reg. soc. n. 4915 del tribunale di Bari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Nicola Putignano, nato a Noci (Bari) il 6 maggio 1950, residente a Bari in via Melo n. 172.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1987 la società cooperativa «Copal» - Cooperativa panificatori ed alimentaristi - Soc. r.l., con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Manno in data 27 dicembre 1973, repertorio n. 56881, reg. soc. n. 2799 del tribunale di Trani, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Nicola Putignano, nato a Noci (Bari) il 6 maggio 1950 e residente a Bari in via Melo n. 172.

88A0342

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovataduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1987 rispetto a dicembre 1986 risulta pari a più 5,1 (cinquevirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1987 rispetto a dicembre 1985 risulta pari a più 9,7 (novevirgolasette).

88A0386

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 122,3.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

88A0387

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1987, n. 539, recante: «Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 - AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987).

Nel primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 integrato e modificato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539, citato in epigrafe, dov'è scritto: «... dal *terzo* comma dell'articolo precedente, ...», leggasi: «... dal *secondo* comma dell'articolo precedente, ...».

88A0325

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1987, n. 539, concernente: «Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 - AA5/5) e del certificato di codice fiscale (AA11/2)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987).

Nel secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, integrato e modificato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539, citato in epigrafe, dove è scritto: «... all'*invito* del tesserino plastificato ...», leggasi: «... all'*invio* del tesserino plastificato ...».

In testa agli allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicati alle pagine qui di seguito riportate della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono inserite le parole a fianco di ciascuna indicate: alla pag. 9: «*Allegato 1*»; alla pag. 11: «*Allegato 2*»; alla pag. 15: «*Allegato 3*»; alla pag. 21: «*Allegato 4*»; alla pag. 23: «*Allegato 5*»; alla pag. 25: «*Allegato 6*»; alla pag. 27: «*Allegato 7*».

Nelle note all'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicate a pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dove è scritto: «... ad ogni altro effetto di cui al *precedente* decreto, ...», leggasi: «... ad ogni altro effetto di cui al *presente* decreto, ...».

88A0326

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 10 dicembre 1987 recante: «Attuazione della normativa recata dal capo II del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1988).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, riportato alle pagg. 4 e 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi come non effettuata, in quanto già precedentemente avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1988.

È altresì apportata la seguente correzione relativamente alla firma apposta in calce al decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1988, dove è scritto: «Il Ministro: *Gava*», leggasi: «Il Ministro: *Amato*».

88A0389

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221